


Inquadramento Normativo

Dott.ssa **TRAVERSO ELDA**

Settore Coordinamento Legislativo e Processi di Semplificazione -
Direzione Centrale Affari Legali, Giuridici e Legislativi della Regione
Liguria

elda.traverso@regione.liguria.it



Legge del 14 settembre 2011 n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ULTERIORI MISURE URGENTI PER LA STABILIZZAZIONE FINANZIARIA E PER LO SVILUPPO:



ART. 16 COMMA 1

A decorrere dalla data di cui al comma 9, successiva al 13 agosto 2012 (in Liguria per la maggior parte dei casi dopo il 2014) i comuni con popolazione **fino a 1.000 abitanti** esercitano obbligatoriamente in forma associata tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici loro spettanti mediante un'unione di comuni

ART. 16 COMMA 2

- A ciascuna Unione di cui al comma 1 hanno facoltà di aderire **anche comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti** al fine dell'esercizio in forma associata di tutte **le funzioni fondamentali** loro spettanti e dei servizi ad esse inerenti, o in alternativa hanno la facoltà di esercitare mediante tale unione tutte le funzioni amministrative e tutti i servizi pubblici di loro competenza



ART. 16 COMMA 6

Limite demografico minimo

- **Le unioni di cui al comma 1 sono istituite in modo che la complessiva popolazione residente nei rispettivi territori sia di norma superiore a 5.000 abitanti ovvero a 3.000 qualora i comuni che intendano partecipare all'unione appartengano o siano appartenuti a comunità montane.**
- **Ciascuna regione, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (17.11.2011), ha facoltà di individuare diversi limiti demografici.**

ART. 16 COMMA 7: adeguamento per le Unioni già costituite (a far data dal rinnovo amministrativo successivo al 13/8/2012 del primo dei Comuni facente parte dell'Unione)

- Le unioni di comuni che risultino costituite alla data di cui al comma 9 e di cui facciano parte uno o più comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, entro i successivi quattro mesi adeguano i rispettivi ordinamenti alla disciplina prevista dal decreto per le unioni



ART. 16 COMMA 8: termine previsto per la presentazione della proposta di aggregazione

- Nel termine perentorio di **sei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, con deliberazione del consiglio comunale, da adottarsi, a maggioranza dei componenti, conformemente alle disposizioni di cui al comma 6, avanzano alla regione una proposta di aggregazione, di identico contenuto, per l'istituzione della rispettiva unione.
- Nel termine perentorio del **31/12/2012**, la regione provvede, secondo il proprio ordinamento, a sancire l'istituzione di tutte le unioni.
- **La regione provvede anche qualora la proposta di aggregazione manchi o non sia conforme alle disposizioni del presente articolo**



ART. 16 COMMA 9

- A decorrere dalla proclamazione degli eletti negli organi di governo del comune che, **successivamente al 13 agosto 2012**, sia per primo interessato al rinnovo, nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti che siano parti di un'unione, nonché in quelli con popolazione superiore che esercitino mediante tale unione tutte le funzioni, gli organi di governo sono il sindaco ed il consiglio, e le giunte in carica decadono di diritto.



ART. 16 COMMA 16

- L'obbligo di cui al comma 1 **non trova applicazione** nei riguardi dei comuni che **alla data del 30 settembre 2012** risultino esercitare le funzioni amministrative e i servizi pubblici loro spettanti mediante convenzione . A tal fine tali comuni trasmettono al Ministero dell'Interno **entro il 15 ottobre 2012 un'attestazione** comprovante il conseguimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione.
- Con decreto del Ministro dell'Interno sono determinati contenuti e modalità delle attestazioni.
- Il Ministero dell'Interno adotta con proprio decreto da pubblicare **entro il 30 novembre 2012** sul proprio sito internet, l'elenco dei comuni obbligati e di quelli esentati dall'obbligo di cui al comma 1.



ART. 16 Comuni con popolazione superiore a 1.000 e sino a 5.000

- c.22 Le funzioni fondamentali, dei Comuni sono obbligatoriamente esercitate in forma associata attraverso Convenzione o Unione da parte dei Comuni **con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000.**
- c.24 Il limite demografico minimo prescritto per tali Unioni è fissato in **10.000 abitanti, salvo diverso limite individuato dalla regione entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.**(17.11.2011)



ART. 16

- C.24 I Comuni devono esercitare in forma associata le funzioni fondamentali entro i seguenti termini:
- **entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno due delle funzioni fondamentali individuate dall'art.21 comma 3 L.42/2009**
- **entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte e sei le funzioni fondamentali.**



ART. 16

Patto di stabilità interno

- c.5 A decorrere dall'anno 2014 le unioni di comuni di cui al comma 1 sono soggette alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, prevista per i commi aventi corrispondente popolazione.
- c.31 A decorrere dal 2013, le disposizioni vigenti in materia di patto di stabilità interno per i comuni trova applicazione nei confronti di tutti *i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti*

LIMITE DEMOGRAFICO MINIMO PER LE UNIONI DI COMUNI Confronto L.122/2010 – L. 148/2011



Regione Liguria

- **D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010**
Art. 14 comma 31 “ **il limite demografico minimo** che l’insieme dei comuni che sono tenuti ad esercitare le funzioni fondamentali in forma associata deve raggiungere è **fissato in 5.000 abitanti o nel quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo** tra quelli associati.
- **D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). conv. legge 148/2011**

Art.16 comma 24: il limite demografico è fissato in 10.000 abitanti, salvo diverso limite demografico individuato dalla regione entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 .

TERMINE PER ATTIVAZIONE GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI COMUNALI FONDAMENTALI



- **D.L.78/2010 conv. in L.122/2010**
Art.14 comma 31 “I comuni assicurano comunque il completamento dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 26 a 30 del presente articolo(gestione associata obbligatoria delle funzioni fondamentali dei comuni previste dall’art.23 comma 3 L.42/2009 da parte de comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti):
 - a) entro il 31 dicembre 2011 con riguardo ad almeno 2 funzioni fondamentali;
 - b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo ad almeno 4 funzioni fondamentali;
 - c) entro il 31 dicembre 2013 con riguardo a tutte e 6 le funzioni fondamentali”.(così come modificato dal dall’art.20, comma 2 quater del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111)
- **D.L. 138/2011 conv legge 148/2011**
Art.16 comma 24
Le lettere c) dell’art.14 comma 31 D.78/2010 è abrogata e la lettera b) è sostituite dalla seguente:
“b) entro il 31 dicembre 2012 con riguardo a tutte le sei funzioni fondamentali” spettanti ai Comuni

FUNZIONI FONDAMENTALI

CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI DESUNTI DA

D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194



- 1. Funzioni generali di amministrazione di gestione e di controllo.**
 - Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
 - Segreteria generale, personale e organizzazione
 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
 - Gestione gare, appalti, contratti forniture di beni e servizi, acquisti
 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
 - Ufficio tecnico
 - Gestione unitaria servizi demografici (anagrafe/stato civile/elettorale/leva/servizio statistico)
 - Altri servizi generali.
 - SUAP**
 - 2. Funzione polizia locale**
 - Polizia municipale
 - Polizia commerciale
 - Polizia amministrativa
 - 3. Funzioni di istruzione pubblica**
 - Scuola materna
 - Istruzione elementare
 - Istruzione media
 - Istruzione secondaria superiore
 - Assistenza scolastica, trasporto scolastico
 - Refezione e altri servizi
 - 4. Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti.**
 - Viabilità , circolazione stradale e servizi connessi
 - Illuminazione pubblica e servizi connessi
 - Trasporti pubblici locali e servizi connessi
 - 5. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente**
 - Urbanistica e gestione del territorio.
 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico –popolare
 - Sportello Unico per l'edilizia
 - Catasto
 - Vincolo idrogeologico
 - Protezione civile
 - Servizio smaltimento rifiuti
 - Parchi e altri servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
 - 6. Funzioni nel settore sociale ed igienico sanitario**
 - Asili nido, servizi per infanzia e per i minori
 - Servizi di prevenzione e riabilitazione
 - Strutture residenziali e ricovero per anziani
 - Assistenza , beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
 - Servizio necroscopico e cimiteriale
 - Canili
- ** l'inserimento tra i servizi delle funzioni generali di amministrazione è dato dal carattere trasversale e organizzativo di tale servizio in stretto collegamento anche alla gestione dello Sportello Unico per l'edilizia

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO AL D.L. 78/2010



Regione Liguria

Legge Delega 42 del 5 maggio 2009, “Delega al Governo in materia di Federalismo Fiscale”

- Art. 11, “**Principi e criteri direttivi concernenti il finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane**”,

lettera “g”, è prevista la

- “valutazione dell’adeguatezza delle **dimensioni demografiche e territoriali degli enti locali**
- per l’ottimale svolgimento delle rispettive **funzioni e salvaguardia delle peculiarità territoriali**,
- con particolare riferimento alla **specificità dei piccoli comuni**, ove, associandosi, raggiungano una popolazione complessiva non inferiore a una soglia determinata con i decreti legislativi di cui all’art. 2, dei territori montani e delle isole minori.

Art. 12 “Principi e criteri direttivi concernenti il coordinamento e l’autonomia di entrata e di spesa degli enti locali”

lettera “f”:

- Prevede **forme premiali per favorire Unioni e fusioni tra comuni, anche attraverso l’incremento dell’autonomia impositiva o maggiori aliquote di compartecipazione ai tributi erariali.**

**D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 – art.2 “ FEDERALISMO
MUNICIPALE”
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO**



Regione Liguria

Art. 2

comma 3

Nella fase transitoria (2011-2013) è previsto un Fondo sperimentale di riequilibrio, finanziato con il gettito dei tributi devoluti ai comuni (salvo la compartecipazione IVA).

comma 7

Il riparto tiene conto dei fabbisogni standard, della redistribuzione del 30% del fondo su base pro-capite e di almeno il 20% (al netto della quota pro-capite) **ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni fondamentali e alle isole mono comune**

Quindi : una quota pari al 20% (da calcolare sul 70% complessivo del fondo) ai Comuni che esercitano le funzioni fondamentali in forma associata

Si tratta di un fondo istituito (per la durata di tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del Fondo Perequativo previsto dall'art. 13 della Legge 42/2009) per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione della fiscalità ai comuni della **fiscalità immobiliare prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 2.**

IMPOSTA DI SOGGIORNO

- L'articolo 4 prevede la facoltà oltre anche per le **UNIONI DI COMUNI** (oltre che per i comuni capoluogo di provincia, e per i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte) di istituire con deliberazione del consiglio, una imposta di soggiorno.
- Tale imposta sarà a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo con un tetto di 5 euro per notte di soggiorno.
- Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, e i relativi servizi pubblici.



- **D.L. 78/2010 art. 14, comma 30**

La Regione, nelle materie di cui all'articolo 117 , commi terzo e quarto, della Costituzione, individua con legge la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento in forma obbligatoriamente associata da parte dei comuni con dimensione territoriale inferiore a quella ottimale delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42, secondo i principi di economicità, di efficienza e di riduzione delle spese.

- **D.L. 138/2011 conv. L. 148/2011**

Entro il **17.11.2011** definizione limite demografico minimo per le Unioni con Comuni fino a 1.000 abitanti

Entro il **17.11.2011** definizione limite demografico minimo per le Unioni costituite da Comuni superiori a 1.000 e sino a 5.000

Entro il **31.12.2012** certifica le Unioni di cui al comma 1 presenti sul proprio territorio



Soppressione Comunità Montane

- Art.12 dispone che le Comunità Montane costituite ai sensi della legge regionale 4 luglio 2008 n.24 sono soppresse alla data del 1 maggio 2011;

Legge regionale 12 aprile 2011, n.7

**“DISCIPLINA DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE
FUNZIONI SVOLTE DALLE COMUNITÀ MONTANE SOPPRESSE E
NORME DI ATTUAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE”**



Regione Liguria

Art. 5

- **comma 1** “Fino all’emanazione della legge regionale di attuazione del comma 28 dell’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, **le funzioni già svolte dalle Comunità montane soppresse per conto dei Comuni possono essere svolte dai Comuni stessi in forma associata mediante le opportune modalità di cooperazione**, anche assorbendo, preferibilmente, le unità di personale disponibili già adibite a funzioni analoghe sul territorio

Legge regionale 12 aprile 2011, n.7

**“DISCIPLINA DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE
FUNZIONI SVOLTE DALLE COMUNITÀ MONTANE SOPPRESSE
NORME DI ATTUAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE**



Regione Liguria

Art. 5

- **comma 3** “La Regione, favorendo e privilegiando le unioni o le associazioni montane, concede alle forme associative comunali, costituite ai sensi del presente articolo, contributi finalizzati alle spese di avviamento e di funzionamento. La Giunta regionale fissa il massimale di contributo concedibile a ciascuna forma associativa e determina annualmente il riparto delle risorse a valere sul Fondo Unico di cui all’articolo 11, secondo i seguenti criteri:
 - una quota del 20 per cento in parti uguali tra le forme associative costituite;
 - una quota del 60 per cento in misura inversamente proporzionale al rapporto tra popolazione residente ed estensione territoriale della forma associativa;
 - una quota del 20 per cento in proporzione al numero dei dipendenti assunti dalle soppresse Comunità montane.

Legge regionale 12 aprile 2011, n.7

**“DISCIPLINA DI RIORDINO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE
FUNZIONI SVOLTE DALLE COMUNITÀ MONTANE SOPPRESSE
E NORME DI ATTUAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE”**



Regione Liguria

Art.11

- **comma 4:** “E’ istituito il Fondo Unico per la liquidazione delle Comunità Montane e per il sostegno delle forme associative comunali”
Il Fondo è costituito dalle somme esistenti presso le sopresse Comunità Montane e costituenti giacenze libere da obbligazioni verso terzi
- **comma 5:** “...è utilizzato dalla Giunta regionale per le seguenti finalità:
 - a) contributi ai Commissari liquidatori finalizzati alla chiusura delle procedure di ricollocazione, esodo del personale e risoluzione consensuale del contratto di lavoro dei dirigenti, nonché alle spese di trasferimento della proprietà dei beni mobili registrati destinati alle attività di antincendio boschivo all’ente subentrante e di funzionamento della struttura liquidatoria sulla base del piano delle risorse disponibili di cui all’articolo 9, comma 8;
 - b) **contributi alle forme associative comunali ai sensi dell’articolo 5, comma 3** e contributi all’ANCI ai sensi dell’articolo 5, comma 4.